



REGOLAMENTI

della Sezione «GIACINTO MAZZOLENI» di VENEZIA della

GIOVANE MONTAGNA

approvati il 1° Maggio 1983

PARTE I

REGOLAMENTO INTERNO

TITOLO I - NATURA E SCOPO

Art. 1

La Sezione di Venezia della GIOVANE MONTAGNA, sorta all'inizio del 1946, ravvisa nello «STATUTO FONDAMENTALE della GIOVANE MONTAGNA» gli stessi motivi ideali che animavano i Soci fondatori della Sezione: «AMORE ALLA MONTAGNA ed AMORE e RICONOSCENZA AL SUO CREATORE» sul fondamento dei due principali articoli dello Statuto:

Art. 1: E' costituita in Torino, dal 1914, l'Associazione «Giovane Montagna» la quale ha lo scopo di promuovere e favorire la pratica e lo studio della montagna con manifestazioni sia di carattere alpinistico che culturale.

Art. 2: L'Associazione è apolitica e si ispira ai principi cattolici, senza tuttavia partecipare ad organizzazioni di carattere confessionale; in omaggio a tali principi essa curerà che in ogni sua manifestazione i partecipanti abbiano modo di osservare i precetti religiosi e di trovare un ambiente moralmente sano.

Art. 2

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, vige lo Statuto Fondamentale.

TITOLO II - SOCI

Art. 3

La Sezione è composta di Soci onorari, benemeriti ed effettivi: questi ultimi distinti in ordinari ed aggregati.

Art. 4

Soci effettivi della Sezione sono le persone che possiedono i requisiti di cui al successivo art. 5, partecipano alle attività della Sezione e pagano le quote stabilite.

Essi si distinguono in:

- A) *Soci effettivi ordinari*: $\left\{ \begin{array}{l} \text{a quota ridotta, se inferiori a 18 anni;} \\ \text{a quota intera} \end{array} \right.$
- B) *Soci effettivi aggregati*: stretti familiari conviventi dei soci effettivi ordinari. I Soci aggregati hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci ordinari, esclusa la ricezione delle pubblicazioni, per cui versano una quota ridotta.

Art. 5

Per l'ammissione alla Sezione in qualità di Socio effettivo occorre:

- a) presentare la domanda prevista dall'art. 5 dello Statuto Fondamentale;
- b) aver partecipato alla vita attiva della Sezione dimostrando di possedere i requisiti propri dell'Associazione;
- c) che la domanda di ammissione, firmata da un Socio presentatore e da un Consigliere, venga accettata dal Consiglio di Presidenza.

Art. 6

Il Socio effettivo deve, nello spirito dello Statuto della Giovane Montagna, partecipare all'attività sociale (gite, assemblee, frequenza della Sede, manifestazioni varie, ecc.).

Il Socio che, entro il 30 aprile, non abbia corrisposto la quota associativa, stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza, è considerato dimissionario.

Art. 7

Per l'inosservanza di quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, il Consiglio di Presidenza, nei casi opportuni, richiamerà il Socio al compimento dei propri doveri, salvo prendere ulteriori provvedimenti in caso di recidività, non esclusa la cancellazione dai ruoli dei Soci.

I provvedimenti disciplinari a carico dei Soci dovranno essere comunicati per iscritto agli interessati dal Presidente o dal Vice-presidente, il quale dovrà, su richiesta dell'interessato stesso, fornire verbalmente le delucidazioni sui motivi del provvedimento.

Art. 8

Tutti i Soci hanno diritto alla partecipazione all'attività sociale, alla frequenza della Sede secondo l'orario stabilito, alla lettura dei libri e pubblicazioni della biblioteca, alla consultazione in Sede delle guide e carte della Sezione.

Il materiale alpinistico potrà essere utilizzato solo in attività nell'ambito della Sezione.
Il Socio risponde verso la Sezione del materiale ricevuto in consegna.

Art. 9

I Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione.
Quanti partecipano alla vita della Sezione ed all'attività sociale si impegnano a mantenere un contegno improntato allo spirito dell'Associazione.

I Soci a conoscenza di situazioni contrastanti con i principi della Giovane Montagna devono farle presenti al Presidente ed, eventualmente, ai componenti il Consiglio di Presidenza.

La Sezione, il Consiglio di Presidenza, i suoi componenti e singoli incaricati, declinano ogni responsabilità per incidenti e danni che derivassero ai partecipanti nello svolgimento dell'attività sociale; questi ultimi si impegnano a non adire le vie giudiziali per le loro eventuali controversie con l'Associazione o con la Sezione.

Art. 10

I Soci non possono partecipare a gare o altre manifestazioni, in rappresentanza della Giovane Montagna, senza l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza.

TITOLO III - ASSEMBLEA GENERALE

Art. 11

L'Assemblea generale dei Soci viene convocata, di norma, entro il 30 novembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio della Sezione e per l'elezione, ogni due anni, dei membri del Consiglio di Presidenza e dei Revisori dei conti.

A tale scopo l'anno sociale s'intende aver inizio il 1° dicembre.

Art. 12

L'Assemblea generale viene inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Presidenza lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta dai Revisori dei conti, o da un quarto dei Soci, con motivata domanda scritta. In quest'ultimo caso il Consiglio di Presidenza deve riunire l'Assemblea al più tardi entro un mese dalla richiesta.

Art. 13

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire a mezzo invito personale spedito ai Soci almeno otto giorni prima di quello fissato.

L'ordine del giorno dev'essere esposto all'Albo della Sezione, assieme all'invito di convocazione, almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 14

Le votazioni potranno avvenire per «referendum» qualora il Consiglio di Presidenza lo reputi opportuno. Non potranno comunque avvenire per referendum le votazioni per l'elezione del Consiglio di Presidenza e dei Revisori dei conti, che si faranno esclusivamente a scrutinio segreto.

Nelle Assemblee le votazioni si faranno per alzata di mano; dovranno farsi per scrutinio segreto quando ne faccia domanda almeno un quarto dei presenti.

Si ritengono approvate le proposte che ottengono la maggioranza relativa.

Art. 15

Le Assemblee della Sezione sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Possono prendere parte all'Assemblea tutti i Soci.

Hanno diritto al voto i Soci effettivi di età superiore ai 18 anni, in regola con le quote sociali.

Non sono ammesse deleghe.

TITOLO IV - ELEZIONI

Art. 16

L'elezione delle cariche sociali avviene secondo le apposite norme ed a cura del «COMITATO ELETTORALE».

Questo è composto di cinque membri eletti dall'Assemblea dei Soci o per referendum, su una lista di almeno 10 nominativi proposti dal Consiglio di Presidenza, da esporsi in Sede almeno 15 giorni prima.

I 5 eletti provvederanno a designare tra loro un Presidente ed un Segretario. Al Comitato è demandato il compito di fissare, in accordo con il Consiglio di Presidenza, la data dell'Assemblea. Dovrà inoltre fissare il termine e le modalità per la presentazione delle candidature, presentare eventualmente propri candidati, approntare le schede. Esso è responsabile del regolare svolgimento delle elezioni.

TITOLO V - CONSIGLIO DI PRESIDENZA E REVISORI DEI CONTI

Art. 17

L'Assemblea elegge tra i Soci effettivi maggiorenni 9 Consiglieri e 3 Revisori dei conti. I Consiglieri scelgono nel loro ambito un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Cassiere e tre Commissari gite.

Fa parte del Consiglio di Presidenza, senza voto deliberativo, il Socio della Sezione componente l'Ufficio di Presidenza Centrale.

Art. 18

Tutte le cariche sono gratuite. Gli eletti durano in carica per un biennio e sono rieleggibili, ad eccezione dei Revisori dei Conti.

Art. 19

La cura dell'esecuzione e dell'osservanza dello Statuto Fondamentale e del Regolamento Sezionale è demandata al Consiglio di Presidenza della Sezione.

Art. 20

Il Presidente sovrintende alla direzione ed amministrazione della Sezione nei limiti previsti dallo Statuto e dai poteri concessigli dall'Assemblea dei Soci.

Ha la firma per tutte le operazioni sociali ed ha la rappresentanza della Sezione; provvede, secondo quanto previsto dall'art. 13, alla convocazione dell'Assemblea.

Le facoltà del Presidente s'intendono senz'altro attribuite, in sua assenza, al Vice Presidente. Esse potranno essere anche dal Presidente delegate, singolarmente o collettivamente, ad altri membri del Consiglio di Presidenza.

Art. 21

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente o del Consiglio, redige i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee, provvede alle comunicazioni ai Soci.

Il Cassiere s'incarica dell'esazione delle entrate e della tenuta dei libri; provvede alle spese su mandato firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 22

Qualsiasi componente del Consiglio che non partecipi senza giustificato motivo per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso, s'intende decaduto dalla carica.

I componenti del Consiglio che cessano dalla loro funzione (per decadenza, dimissioni o altro motivo) prima del termine del mandato, vengono sostituiti dal Socio che, nell'ultima elezione, seguiva immediatamente, come numero di voti, gli eletti.

In caso di parità di voti la nomina spetta al più anziano di iscrizione.

Art. 23

Il Consiglio di Presidenza si riunisce, a seguito di convocazione del Presidente, di regola almeno una volta al mese.

Il Presidente ha inoltre l'obbligo di convocare il Consiglio ogni qualvolta ciò sarà domandato per iscritto da tre membri del Consiglio o dai Revisori dei conti.

Le convocazioni dovranno essere rese note ai membri con un anticipo di almeno tre giorni. Le riunioni di esso sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti elettivi.

Ogni componente del Consiglio ha diritto al proprio voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 24

I Commissari gite — d'intesa con gli altri membri del Consiglio — compilano i programmi stagionali, s'incaricano della organizzazione delle gite, relazionano il Consiglio sull'esito delle stesse.

Provvedono alla conservazione del materiale alpinistico e cartografico di proprietà della Sezione.

Decidono sull'accettazione o meno, per motivi tecnici, degli iscritti alle varie gite ed hanno facoltà di rifiutare la partecipazione di coloro che ritengono fisicamente non idonei o insufficientemente esperti o preparati.

Art. 25

Il controllo generale dell'amministrazione della Sezione è effettuato dai Revisori dei conti.

Essi esaminano gli inventari, i bilanci, i rendiconti annuali; presentano di tale disamina la loro relazione all'Assemblea. I registri, la contabilità ed in genere tutti gli atti amministrativi della Sezione devono essere loro sottoposti, a richiesta. Essi possono in qualsiasi momento verificare lo stato di cassa.

Art. 26

Il Consiglio di Presidenza nomina un bibliotecario, scelto anche all'infuori dei Membri del Consiglio. Ad esso è affidata la buona conservazione di libri e riviste ed il ricupero degli stessi. I libri dati in lettura devono essere da lui registrati.

Art. 27

L'Assemblea dei Soci nomina i delegati della Sezione al Consiglio Centrale.

Art. 28

Il Consiglio di Presidenza può avvalersi di altri Soci per incarichi particolari.

TITOLO VI - MODIFICHE E SCIoglIMENTO

Art. 29

In caso di scioglimento della Sezione, l'Assemblea straordinaria dei Soci delibererà la destinazione del patrimonio sociale, tenuti sempre presenti i fini della Giovane Montagna e l'art. 28 dello Statuto Fondamentale.

Art. 30

Il presente Regolamento interno ed il Regolamento gite sottosegnato non potranno essere modificati che a seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Detta Assemblea, appositamente convocata, sarà valida in prima convocazione con almeno due terzi dei Soci effettivi ed in seconda convocazione con qualunque numero di Soci effettivi.

Per la validità delle delibere occorre la maggioranza di due terzi dei voti validi.

PARTE II

REGOLAMENTO GITE

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE

Art. 31

Possano partecipare alle gite, oltre ai soci, coloro che intendano conoscere l'Asso-

ciazione ed in seguito, eventualmente, farne parte.

Art. 32

La scelta dei partecipanti a gite particolarmente impegnative è fatta dai Commissari-gite. Comunque, durante lo svolgimento della gita ed in relazione alle condizioni ambientali, il direttore della gita potrà ridurre il numero dei partecipanti, escludendo chi riterrà opportuno.

TITOLO VIII - PRENOTAZIONI E QUOTE

Art. 33

Le prenotazioni per le gite avranno luogo in sede durante l'orario di apertura.

La prenotazione è impegnativa per il partecipante e dovrà essere accompagnata dal versamento della quota stabilita; non si farà luogo, di norma, ad alcun rimborso di essa, nel caso di mancata partecipazione e particolarmente nel caso di assenza alla partenza.

Art. 34

Qualora, per numero insufficiente di prenotazioni o per altri motivi, la gita venisse sospesa, la Sezione è tenuta al rimborso delle sole quote versate senza alcun altro indennizzo.

Art. 35

La quota di partecipazione viene fissata di volta in volta dal Consiglio di Presidenza, con una riduzione per i Soci effettivi in regola con il tesseramento.

Art. 36

Bambini appartenenti a famiglie di Soci vengono ammessi alle gite solo se accompagnati e pagano normalmente la quota fissata.

TITOLO IX - SVOLGIMENTO

Art. 37

Ad ogni gita è preposto un direttore che dev'essere Socio della Giovane Montagna. Questi deve presentare al Consiglio di Presidenza un rapporto scritto sullo svolgimento della gita.

Art. 38

Le gite si svolgeranno secondo il programma stabilito dal Consiglio di Presidenza. Detto programma e l'orario potranno essere variati, in caso di necessità, solo su decisione del direttore-gita.

Art. 39

Se singoli partecipanti, od un gruppo di essi, intendono svolgere un'escursione diversa da quella stabilita dal programma, dovranno sottoporre la variazione all'approvazione del Consiglio di Presidenza, all'atto della prenotazione.

Art. 40

Tutti i partecipanti — indipendentemente da quanto previsto dall'art. 32 — devono, comunque, sottostare alle istruzioni e decisioni del direttore-gita. In ogni caso, coloro che si allontanano dal gruppo dovranno informare della meta e del percorso il direttore-gita, che potrà nominare un capo-gruppo responsabile.

TITOLO X - CONTEGNO

Art. 41

I partecipanti devono tenere un contegno in carattere con lo spirito informatore dell'Associazione e in armonia ai principi di buona educazione.

E' compito specifico del direttore-gita far osservare quanto disposto dal presente articolo.

Art. 42

Ogni reclamo contro il comportamento dei partecipanti dovrà essere rivolto unicamente al direttore-gita, che rappresenta, durante la manifestazione, la Presidenza e l'Associazione.

Art. 43

A carico dei partecipanti alle gite che si comportino inopportuno, il Consiglio di Presidenza potrà prendere provvedimenti secondo l'art. 7 del Regolamento Sezionale.

TITOLO XI - ORARIO

Art. 44

Ogni partecipante deve osservare strettamente l'orario stabilito nel programma ed attenersi alle eventuali variazioni comunicate dal direttore-gita.

TITOLO XII - RESPONSABILITA'

Art. 45

L'Associazione, i suoi Dirigenti ed i preposti alle attività sezionali, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle persone ed alle cose che potessero verificarsi durante lo svolgimento delle gite, escursioni ed ascensioni, sia singole, che in gruppo o collettive.

Ciascun partecipante assume la piena ed esclusiva responsabilità delle proprie azioni e del proprio comportamento.

TITOLO XIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

Il presente Regolamento s'intende conosciuto ed accettato non solo dai Soci, ma da ogni partecipante, a qualsiasi titolo, alle gite organizzate dall'Associazione.

Esso è sempre a disposizione di chiunque, Socio o partecipante alla gita, lo chieda in visione.

La semplice adesione ad una gita organizzata dalla Sezione implica la conoscenza ed accettazione completa del presente Regolamento.